



# COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA

PROVINCIA DI PARMA

P.zza ROMA n.1 43028 Tizzano Val Parma - tel. 0521 868531 - fax 0521 868937  
http: www.comune.tizzano-val-parma.pr.it

## Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 1/2011 in data 4 gennaio 2011

**OGGETTO:** ordinanza in materia di circolazione con pneumatici da neve o con catene a bordo dei veicoli transitanti lungo tutte le arterie viarie di competenza dell'Ente nel territorio comunale.

### IL SINDACO

Considerato che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le arterie viarie comunali;

Posto che, in tale evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo inoltre, di conseguenza, difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e, non ultimo, di sgombero neve e spargitura sale;

Constatato che, per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dovere prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade comprese nel territorio comunale di Tizzano Val Parma, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio o muniti di catene da neve a bordo;

Richiamato il combinato disposto dei seguenti articoli del decreto legislativo in data 30/4/1992, n.285:

- 1) *Articolo 5 comma 3°;*
- 2) *Articolo 6 comma 4°, lettere a), b) e);*
- 3) *Articolo 6 comma 5° lettera d);*
- 4) *Articolo 6 comma 14°;*
- 5) *Articolo 7 comma 1°, lettera a);*
- 6) *Articolo 7 comma 14°;*

### ORDINA

Per tutto il periodo compreso tra IL 15 NOVEMBRE ED IL 15 MARZO, l'obbligo di circolare, su tutte le strade di competenza di questo Ente nel territorio comunale di Tizzano Val Parma, con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene da neve a bordo o, comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso (in riferimento a velocipedi, motocicli e veicoli a trazione animale, a braccia e slitte).

Che la presente ordinanza sia resa pubblica, installando, laddove non siano presenti, ad ogni confine viario, adeguata segnaletica conforme al vigente Codice della Strada.

I contravventori della presente Ordinanza saranno sanzionati a norma del Decreto Legislativo del 30/4/1992, n. 285.

Ai sensi dell'articolo 3, u.c. della Legge n. 241/90, si precisa che avverso il presente atto, può essere presentato ricorso alternativamente al:

-Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente, ai sensi del Decreto Legislativo in data 2/7/2010, n. 104 entro 60 giorni a decorrere dalla data di sua pubblicazione;

-Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. in data 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni a decorrere dalla data di sua pubblicazione.



IL SINDACO  
Bodija D. Anilcare  
*[Signature]*